

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027

Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2

Azione 2.1.3 Efficientamento energetico delle imprese- processi produttivi

Bando: Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi

1D: con riferimento al bando Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi - azione 2.1.3 Efficientamento energetico delle imprese-processi produttivi - PR Toscana FESR 2021-2027 che al punto 5.6 Cumulo prevede: "Il cumulo con altri aiuti di stato, laddove previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione. Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. In ogni caso, in caso di presenza di altri aiuti di Stato regionali, nazionali o della UE, ai fini del cumulo, dovranno essere considerati i vincoli fissati da atto di indirizzo di giunta"

Si chiede conferma che il suddetto bando sia cumulabile, per le stesse spese ammissibili, con il c.d. credito d'imposta nazionale per investimenti 4.0 di cui all'art. 1 commi 1051-1063 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. che di per sé:

- non risulta classificato come aiuto di Stato ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento;
- è attualmente finanziato unicamente a valere su risorse nazionali;
- è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che queste ultime non dispongano diversamente.

1R: il credito di imposta 4.0 è un aiuto a carattere generale e, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in alcune risposte ad interpelli (si vedano le risposte all'interpello nn. 157 e 360), risulta cumulabile nel limite massimo del costo sostenuto.

2 D: con riferimento al punto 5.1 terzo comma lettera d) del bando di efficientamento dei processi produttivi, di seguito riportato, "d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 funzionante;", si chiede se possono essere considerate ammesse al bando le imprese che risultano disporre di un impianto di climatizzazione invernale e/o estiva solo per l'area uffici e non per l'area produttiva.

2 R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico e/o gas.

In caso di più edifici o unità immobiliari aventi propri contatori elettrici e/o gas ma facenti parte dello stesso sito produttivo è possibile presentare un'unica domanda. L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risulta dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Il soggetto richiedente, infatti, deve presentare una relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa richiedente che dovrà obbligatoriamente illustrare

- descrizione generale dell'azienda e/o di eventuali siti produttivi oggetto di intervento;
- descrizione dell'organizzazione e struttura della sede operativa;
- analisi dei consumi energetici ante intervento (3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi);
- caratteristiche tecniche e prestazione degli interventi ammissibili con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica;
- potenza e produzione degli impianti;
- emissioni di sostanze climalteranti (CO₂ e CO₂eq) e inquinanti (NO_x e PM₁₀) ante e post intervento;
- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle Direttive comunitarie e dalle norme nazionali, laddove applicabili;
- analisi costi-benefici del progetto;
- tempi di realizzazione degli interventi

Pertanto nel caso di specie sarà considerato ammissibile purché la zona climatizzata faccia parte della sede operativa/stabilimento/sito produttivo e sia anche essa oggetto degli interventi del bando.

3D: avrei alcuni quesiti in merito al bando "Azione 2.1.3 Efficientamento energetico delle imprese - processi produttivi", che vi vado a elencare:

1. Un'azienda fornitrice può essere anche beneficiaria del bando stesso?
2. Se un'azienda aggiunge una nuova linea produttiva o un nuovo macchinario a basso consumo energetico, questo investimento rientra tra quelli ammissibili?
3. Quante domande si possono presentare? Una per ogni misura?

3R: 1.L'ammissibilità delle spese devono essere coerenti con l'Allegato 1A art. 2.1 punto 12. *"non comportare elementi di cointeressenza fra acquirente e fornitore (compresi i casi di esclusione dettagliati al paragrafo 4 "Spese escluse")*; ed inoltre i lavori devono essere eseguiti da ditte non direttamente collegate all'azienda che partecipa al Bando.

2. Le domande, ai fini dell'ammissibilità devono prevedere un progetto che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore del 20% in riferimento alla singola area funzionale/processo produttivo/macchinario oggetto di intervento.

Sono ammissibili solo progetti per cui sia stata redatta per la singola unità produttiva locale o sede operativa una Diagnosi Energetica che deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni da allegare alla domanda, che deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 (in particolare UNI CEI EN 16247-1 requisiti generali e UNI CEI EN 16247-3 processi) e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. Pertanto

l'introduzione di una nuova linea produttiva o nuovo macchinario senza sostituzione della linea produttiva/ macchinario esistente non è ammissibile ai fini del bando

Pertanto l'introduzione di una nuova linea produttiva o nuovo macchinario senza sostituzione della linea produttiva/ macchinario esistente non è ammissibile ai fini del bando.

3. Con riferimento all'Allegato 1 art. 6 del presente bando, ciascuna impresa potrà presentare al massimo 2 domande a valere sul presente bando, a pena di inammissibilità delle domande precedenti alle ultime 2 nelle quali lo stesso beneficiario è presente.

4D: nel bando per azione 2.1.3 "Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi", nella tipologia degli interventi ammissibili vi è elencato: 2c) coibentazioni compatibili con i processi produttivi. Al punto "1.1 Altre definizioni" il processo produttivo è così definito: "processo produttivo": processo di produzione industriale in cui avviene una serie di trasformazioni atte alla conversione di una materia prima o eventualmente di un prodotto semi lavorato in un prodotto finito, ovvero nel caso del settore terziario tutte le lavorazioni che prevedono lo scambio di beni o servizi. Si richiede se la sostituzione dei serramenti e/o la coibentazione delle pareti esterne dell'immobile in cui viene svolta l'attività lavorativa rientra nella tipologia 2c) coibentazioni compatibili con i processi produttivi e quindi incentivati.

4R: Le tipologie di intervento ammissibili in coerenza con l'Allegato 1 art 5.1 sono le seguenti:

1c) recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, trasformatori, motori, compressori o da altre apparecchiature;

2c) coibentazioni compatibili con i processi produttivi;

3c) automazione e regolazione degli impianti di produzione;

4c) movimentazione elettrica;

5c) accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;

6c) accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento;

7c) rifasamento dell'impianto elettrico;

8c) introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori, gruppi frigoriferi o pompe di calore;

9c) sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore;

10c) altra tipologia di intervento che modifica l'impianto produttivo volto alla riduzione dei consumi energetici

Si informa inoltre che ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento

dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di interventi di cui al presente bando;

- interventi di sostituzione e/o nuova installazione di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti strettamente necessari e connessi alla realizzazione degli interventi che non comporta una riduzione dei consumi energetici;

- interventi strutturali per la realizzazione delle tipologie di intervento ammissibili (quali a titolo esemplificativo interventi di alloggiamenti, cabina elettrica, rinforzo della copertura, nuove coperture, pensiline, edifici, etc.);

- interventi che interessano unità immobiliari adibite anche ad uso abitativo;

- ampliamenti di linee di processo produttivo o comunque denominate che comportano un aumento dei consumi energetici;

- interventi riconducibili all'area funzionale "Servizi Generali" ai sensi della Diagnosi Energetica di cui alla norma UNI/TR 11824 ;

- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

In particolare nel caso di liberi professionisti sono ammissibili esclusivamente interventi che interessano unità immobiliari adibite esclusivamente alla propria attività professionale.

A titolo informativo gli interventi da voi indicati possono essere finanziati dal bando " PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.3 e 2.1.2 Progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese – bando" consultabile al seguente link:

<https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2024AD00000026759> approvato con Decreto Dirigenziale n° 24201 del 25/10/2024

5D: Criterio di valutazione 5 Livello di analisi in termini di consumi energetici e di costi Studio consumi energetici o diagnosi energetica (5-20 punti): Studio dei consumi energetici della relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H: 5 punti (caso 1)

Diagnosi energetica per imprese soggette all'obbligo di cui all'art. 8 del D.lgs. 102/2014: 12 punti (caso 2)

Diagnosi energetica per imprese non soggette all'obbligo di cui all'art. 8 del D.lgs. 102/2014: 20 punti (caso 3)

La diagnosi energetica, da allegare alla domanda, deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i., conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824, nonché elaborata e firmata da un Esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. La diagnosi energetica deve essere elaborata sui consumi degli ultimi 3 anni. Nel caso di imprese soggette all'obbligo di cui all'art. 8 del D.lgs. 102/2014, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta trasmissione al relativo portale di ENEA. Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di cui all'art. 8 del D.lgs. 102/2014, ai fini del riconoscimento del punteggio, dovrà essere allegata la diagnosi energetica alla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H.

A tal proposito, pongo le seguenti domande:

1. Se un'azienda opera da molti anni ma ha cambiato sede operativa da un anno e vorrebbe partecipare al bando, è possibile? In tal caso, posso considerare i consumi energetici dei mesi/anni disponibili? Oppure i consumi della sede precedente?

2. Quando si fa riferimento alla diagnosi energetica per i 3 anni precedenti, un'azienda che desidera partecipare al bando ma non dispone di questa storicità di dati, può comunque partecipare? In questo caso, come dovrebbe essere valorizzata la diagnosi energetica sui consumi precedenti?

B. In riferimento all'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Il paragrafo dice: L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Nel bando viene richiesto un impianto di riscaldamento funzionante, tuttavia, gli uffici dell'azienda in questione dispongono di un impianto non funzionante, come attestato da un APE di un anno fa, già depositato in Regione. Per questi edifici, acquistati all'asta, sono previste deroghe? Tutti gli impianti erano bloccati e la caldaia non possiede le certificazioni richieste, né le manutenzioni biennali in regola. Questa condizione rappresenta un vincolo che impedisce la partecipazione? A nostro avviso, la situazione non sarebbe ammissibile: potete confermarlo?

5R: A) La diagnosi energetica deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni. Ciascuna tipologia di intervento ammissibile del progetto deve essere fondato sulla base delle risultanze della diagnosi energetica così come riportato nell'Allegato 1H. Il soggetto richiedente, infatti, deve presentare una relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa richiedente che dovrà obbligatoriamente illustrare

-descrizione generale dell'azienda e/o di eventuali siti produttivi oggetto di intervento;

-descrizione dell'organizzazione e struttura della sede operativa;

- caratteristiche tecniche e prestazione degli interventi ammissibili con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica;

- potenza e produzione degli impianti;

- emissioni di sostanze climalteranti (CO₂ e CO₂eq) e inquinanti (NO_x e PM₁₀) ante e post intervento;
- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle Direttive comunitarie e dalle norme nazionali, laddove applicabili;
- analisi costi-benefici del progetto;
- tempi di realizzazione degli interventi
- analisi dei consumi energetici ante intervento (3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi);

Non si ritiene pertanto ammissibile la fattispecie indicata (nuova sede operativa in funzione da meno di un anno e azienda che non dispone di dati per il calcolo dei consumi).

Il bando prevede che per calcolare i consumi si prendano n. 3 bollette di energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H). Tuttavia si precisa che in conformità all'Allegato 1H par 3.3 il consumo medio o anno di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili; qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento e descritti nella diagnosi energetica

B) Ai sensi del paragrafo 5.1 Progetti ammissibili: l'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risulta dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1

Il bando non prevede deroghe per tutti i sopra riportati requisiti nel caso in cui gli edifici siano acquistati all'asta.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

6D: un'impresa vorrebbe realizzare un intervento di accumulo, riciclo e recupero acqua di processo, tale intervento porterà ad un risparmio idrico ma non di energia elettrica, è comunque un progetto ammissibile?

6R: Tra gli interventi previsti dal bando risultano ammessi:

- 1c) recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, trasformatori, motori, compressori o da altre apparecchiature;
- 2c) coibentazioni compatibili con i processi produttivi;
- 3c) automazione e regolazione degli impianti di produzione;
- 4c) movimentazione elettrica;
- 5c) accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;
- 6c) accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento;
- 7c) rifasamento dell'impianto elettrico;
- 8c) introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori, gruppi frigoriferi o pompe di calore;
- 9c) sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore;

10c) altra tipologia di intervento che modifica l'impianto produttivo volto alla riduzione dei consumi energetici

l'intervento 5c) prevede l'accumulo, riciclo e recupero acqua di processo ma ai fini dell'ammissibilità i progetti devono conseguire una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore del 20% in riferimento alla singola area funzionale/processo produttivo/macchinario oggetto di intervento. Il progetto deve comunque prevedere una riduzione dei consumi totali di energia primaria rispetto ai consumi totali di energia primaria ante intervento maggiore del 10% relativi allo stabilimento/sede operativa dell'impresa e in riferimento a ciascun vettore energetico oggetto di intervento.

Sono ammissibili solo progetti per cui sia stata redatta per la singola unità produttiva locale o sede operativa una Diagnosi Energetica da allegare alla domanda, che deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 (in particolare UNI CEI EN 16247-1 requisiti generali e UNI CEI EN 16247-3 processi) e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. La diagnosi energetica deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni. Ciascuna tipologia di intervento ammissibile del progetto deve essere fondato sulla base delle risultanze della diagnosi energetica così come riportato nell'Allegato 1H. Nel caso di imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 dovrà inoltre essere allegata la ricevuta di avvenuta trasmissione al relativo portale di ENEA.

7D: in merito alla misura in oggetto avrei bisogno di sapere se è ammissibile alla misura l'acquisto di pannelli fotovoltaici di produzione cinese (e non CEE)

7R: Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- 1c) recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, trasformatori, motori, compressori o da altre apparecchiature;
- 2c) coibentazioni compatibili con i processi produttivi;
- 3c) automazione e regolazione degli impianti di produzione;
- 4c) movimentazione elettrica;
- 5c) accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;
- 6c) accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento;
- 7c) rifasamento dell'impianto elettrico;
- 8c) introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori, gruppi frigoriferi o pompe di calore;
- 9c) sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore;
- 10c) altra tipologia di intervento che modifica l'impianto produttivo volto alla riduzione dei consumi energetici

Gli impianti fotovoltaici non rientrano nelle suddette tipologie di intervento.

Si precisa inoltre che tutti i macchinari/materiali/attrezzature etc possono essere fabbricati in tutte le parti del mondo ma se commercializzati all'interno dell'UE devono possedere obbligatoriamente la Dichiarazione di conformità CE (da non confondere con marchio China Export).

8D: al paragrafo 5.1.1 nella sezione "La relazione tecnica dovrà essere corredata obbligatoriamente da" si chiede di allegare: "n.3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi (rif. Sezione 3.3 Allegato 1H)"

Laddove l'azienda è di nuova costituzione e non ha 3 anni di annualità pregressa o in caso la stessa si sia trasferita in altro edificio di nuova acquisizione da meno di 3 anni (unica attuale sede dell'azienda), quale sono le disposizioni? Il cliente può comunque partecipare al bando o si tratta di un prerequisito obbligatorio? In caso di trasferimento è possibile eventualmente presentare le bollette ante trasferimento?

8R: Ciascuna tipologia di intervento ammissibile del progetto deve essere fondato sulla base delle risultanze della diagnosi energetica così come riportato nell'Allegato 1H. Il soggetto richiedente, infatti, deve presentare una relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa richiedente che dovrà obbligatoriamente illustrare

- descrizione generale dell'azienda e/o di eventuali siti produttivi oggetto di intervento;
- descrizione dell'organizzazione e struttura della sede operativa;

- caratteristiche tecniche e prestazione degli interventi ammissibili con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica;
- potenza e produzione degli impianti;
- emissioni di sostanze climalteranti (CO₂ e CO₂eq) e inquinanti (NO_x e PM₁₀) ante e post intervento;
- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle Direttive comunitarie e dalle norme nazionali, laddove applicabili;
- analisi costi-benefici del progetto;
- tempi di realizzazione degli interventi
- analisi dei consumi energetici ante intervento (3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi)

Tuttavia si precisa che in conformità all'Allegato 1H par 3.3 il consumo medio o anno di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili; qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento e descritti nella diagnosi energetica

9D: Con riferimento al bando in oggetto, in merito ai requisiti di ammissibilità un'impresa si trova attualmente nello stato di esecuzione di un Piano di risanamento dell'esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del dlgs 14/2019.

9R: Ai sensi del punto 4.2.16 del bando il richiedente l'aiuto al momento della presentazione della domanda non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà. Si definisce "Impresa in difficoltà": un'impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Al punto 4.2.15. inoltre, il Bando stabilisce che il soggetto richiedente deve possedere l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato. La verifica di tale requisito verrà effettuata mediante la valutazione di:

- a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)
- b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica)
- c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito (a.) e almeno uno fra il secondo e il terzo (b., c.)

10D: alcune imprese vorrebbero accedere al fondo perduto del 25% per micro imprese. Una volta contrattualizzato la fornitura dell'impianto cogenerativo e pagato la prima trince di contratto, possono accedere al fondo perduto anche a SAL?

10R: Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- 1c) recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, trasformatori, motori, compressori o da altre apparecchiature;
- 2c) coibentazioni compatibili con i processi produttivi;
- 3c) automazione e regolazione degli impianti di produzione;
- 4c) movimentazione elettrica;
- 5c) accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;
- 6c) accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento;
- 7c) rifasamento dell'impianto elettrico;
- 8c) introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori, gruppi frigoriferi o pompe di calore;
- 9c) sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore;
- 10c) altra tipologia di intervento che modifica l'impianto produttivo volto alla riduzione dei consumi energetici

In particolare l'intervento 1c) è riferito al recupero di calore di processo, non sono ammissibili interventi di installazione di impianti cogenerativi. Si ricorda inoltre sono ammissibili solo progetti per cui sia stata redatta per la singola unità produttiva locale o sede operativa una Diagnosi Energetica da allegare alla domanda, che deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 (in particolare UNI CEI EN 16247-1 requisiti generali e UNI CEI EN 16247-3 processi) e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. La diagnosi energetica deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni. Ciascuna tipologia di intervento ammissibile del progetto deve essere fondato sulla base delle risultanze della diagnosi energetica così come riportato nell'Allegato 1H. Nel caso di imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 dovrà inoltre essere allegata la ricevuta di avvenuta trasmissione al relativo portale di ENEA.

11D: ai fini del bando "Contributi per l'efficientamento energetico dei processi produttivi" possono essere ammissibili all'interno della tipologia 10C) "altra tipologia di intervento che modifica l'impianto produttivo volto alla riduzione dei consumi energetici" anche interventi relativi alla produzione di biogas/biometano esclusivamente per autoconsumo, interamente derivante dal trattamento e raffinazione di materiali di scarto a chiusura del processo produttivo (concia di pelli e affini) e con la finalità di conseguire una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento. Ai fini della risposta, preciso che il soggetto beneficiario ha dimensione di grande impresa e non ha ancora effettivamente iniziato la propria attività produttiva, in quanto costituita da meno di 12 mesi.

11R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico e/o gas. In caso di più edifici o unità immobiliari aventi propri contatori elettrici e/o gas ma facenti parte dello stesso sito produttivo è possibile presentare un'unica domanda. L'unità produttiva locale o sede

operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risulta dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. Il soggetto richiedente, infatti, deve presentare una relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa richiedente che dovrà obbligatoriamente illustrare

-descrizione generale dell'azienda e/o di eventuali siti produttivi oggetto di intervento;

-descrizione dell'organizzazione e struttura della sede operativa;

- analisi dei consumi energetici ante intervento (3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi);

- caratteristiche tecniche e prestazione degli interventi ammissibili con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica;

- potenza e produzione degli impianti;

- emissioni di sostanze climalteranti (CO₂ e CO₂eq) e inquinanti (NO_x e PM₁₀) ante e post intervento;

- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;

- superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle Direttive comunitarie e dalle norme nazionali, laddove applicabili;

- analisi costi-benefici del progetto;

- tempi di realizzazione degli interventi

12D: volevo porre un quesito in merito al responsabile tecnico di progetto. Gli EGE (Esperti Gestione Energia) iscritti ad Albo Professionale sono figure abilitate al ruolo di Responsabile Tecnico richiesto nella Relazione Allegato 1H e successive asseverazioni.

12R: L'esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è una figura certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure se si tratta di una società che fornisce servizi energetici (ESCO) è una figura certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. Tale figura può coincidere o meno con il responsabile tecnico del progetto che firma la relazione tecnica Allegato 1H

13D: può accedere alla misura una società responsabilità limitata con perdite superiori alla metà del capitale sociale sottoscritto, conseguite negli anni 2021 e 2022 (in periodo Covid) e sospese coerentemente con la normativa vigente rispettivamente fino al 2026 e 2027? In caso di risposta negativa, qualora i soci di detta società deliberino e sottoscrivano successivamente alla approvazione del bilancio 2023 un versamento in conto copertura perdite sociali che riduca tali perdite al di sotto della metà del capitale sociale sottoscritto la società può accedere alla misura?

13R: Ai sensi del punto 4.2.16 del bando il richiedente l'aiuto al momento della presentazione della domanda non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà. Si definisce "Impresa in difficoltà": un' impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di

perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Al punto 4.2.15. inoltre, il Bando stabilisce che il soggetto richiedente deve possedere l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato. La verifica di tale requisito verrà effettuata mediante la valutazione di:

a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica)

c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito (a.) e almeno uno fra il secondo e il terzo (b., c.)

14D: in merito al **PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2 Azione 2.1.3 Efficientamento energetico delle imprese - processi produttivi**, Bando: Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi, si sottopone il presente quesito al fine di verificare l'ammissibilità al bando per un'azienda con sede legale in Toscana, codice Ateco 38.21.09, interessata alla realizzazione di uno o più interventi previsti su un immobile interamente ospitante un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, ed un immobile che per quota parte ospita un impianto di trattamento biologico dei rifiuti ed in quota parte ospita gli uffici aziendali. L'intervento non aumenta la capacità di trattamento e non è un investimento in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche.

14R: ai sensi della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria Generale dello Stato: non sono ammissibili attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico

15D: Al paragrafo 5.1.1 nella sezione "La relazione tecnica dovrà essere corredata obbligatoriamente da" si chiede di allegare: "n.3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi (rif. Sezione 3.3 Allegato 1H)"

Laddove l'azienda è di nuova costituzione e non ha 3 anni di annualità pregressa o in caso la stessa si sia trasferita in altro edificio di nuova acquisizione da meno di 3 anni (unica attuale sede dell'azienda), quale sono le disposizioni? Il cliente può comunque partecipare al bando o si tratta di un prerequisito obbligatorio? In caso di trasferimento è possibile eventualmente presentare le bollette ante trasferimento?

15R: Sono ammissibili solo progetti per cui sia stata redatta per la singola unità produttiva locale o sede operativa una Diagnosi Energetica da allegare alla domanda, che deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 (in particolare UNI CEI EN 16247-1 requisiti generali e UNI CEI EN 16247-3 processi) e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata da un organismo di valutazione della

conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. La diagnosi energetica deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni. Ciascuna tipologia di intervento ammissibile del progetto deve essere fondato sulla base delle risultanze della diagnosi energetica così come riportato nell'Allegato 1H. Nel caso di imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 dovrà inoltre essere allegata la ricevuta di avvenuta trasmissione al relativo portale di ENEA

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risulta dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Il soggetto richiedente, infatti, deve presentare una relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa richiedente che dovrà obbligatoriamente illustrare

- descrizione generale dell'azienda e/o di eventuali siti produttivi oggetto di intervento;
- descrizione dell'organizzazione e struttura della sede operativa;
- analisi dei consumi energetici ante intervento (3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi);
- caratteristiche tecniche e prestazione degli interventi ammissibili con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica;
- potenza e produzione degli impianti;
- emissioni di sostanze climalteranti (CO2 e CO2eq) e inquinanti (NOX e PM10) ante e post intervento;
- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle Direttive comunitarie e dalle norme nazionali, laddove applicabili;
- analisi costi-benefici del progetto;
- tempi di realizzazione degli interventi

16D: può rientrare tra le tipologie di investimento ammissibili al Bando in oggetto l'implementazione da parte di una azienda manifatturiera di un sistema di TELERISCALDAMENTO che produrrà energia utilizzata da soggetti esterni? Nel caso di risposta affermativa, possono rientrare anche i costi di realizzazione dell'infrastruttura necessaria al trasporto del vettore energetico ancorché sostenuti in larga parte fuori dal perimetro della sede locale in cui si realizza l'investimento?

16R: Il bando finanzia progetti di investimento riguardanti l'efficientamento energetico dei processi produttivi delle imprese sul territorio della Regione Toscana. L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risulta dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- 1c) recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, trasformatori, motori, compressori o da altre apparecchiature;
- 2c) coibentazioni compatibili con i processi produttivi; 3c) automazione e regolazione degli impianti di produzione; 4c) movimentazione elettrica;
- 5c) accumulo, riciclo e recupero acqua di processo; 6c) accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento; 7c) rifasamento dell'impianto elettrico;
- 8c) introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori, gruppi frigoriferi o pompe di calore;
- 9c) sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore;
- 10c) altra tipologia di intervento che modifica l'impianto produttivo volto alla riduzione dei consumi energetici.

Le domande, ai fini dell'ammissibilità devono prevedere un progetto che consegua una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore del 20% in riferimento alla singola area funzionale/processo produttivo/macchinario oggetto di intervento. Il progetto deve comunque prevedere una riduzione dei consumi totali di energia primaria rispetto ai consumi totali di energia primaria ante intervento maggiore del 10% relativi allo stabilimento/sede operativa dell'impresa e in riferimento a ciascun vettore energetico oggetto di intervento.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di interventi di cui al presente bando;
- interventi di sostituzione e/o nuova installazione di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti strettamente necessari e connessi alla realizzazione degli interventi che non comporta una riduzione dei consumi energetici;
- interventi strutturali per la realizzazione delle tipologie di intervento ammissibili (quali a titolo esemplificativo interventi di alloggiamenti, cabina elettrica, rinforzo della copertura, nuove coperture, pensiline, edifici, etc.);
- interventi che interessano unità immobiliari adibite anche ad uso abitativo;
- ampliamenti di linee di processo produttivo o comunque denominate che comportano un aumento dei consumi energetici;
- interventi riconducibili all'area funzionale "Servizi Generali" ai sensi della Diagnosi Energetica di cui alla norma UNI/TR 11824 ;
- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spesa relative al progetto sono dettagliate nell'Allegato 1A "Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando

17D: il contributo regionale in esame possa, o meno, essere cumulabile con:

a. Nuova Sabatini, la quale è un aiuto di Stato, concessa ai sensi dell'articolo 17 del Reg. UE n. 651/2014 (max 20% per piccole e 10% per medie imprese);

b. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, che costituisce un'agevolazione fiscale a carattere generale che dal canto suo è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione pubblica, purché questa lo consenta, nel limite del 100% del costo effettivamente sostenuto dall'azienda.

17R: Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Il credito di imposta 4.0 è un aiuto a carattere generale e, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in alcune risposte ad interpelli (si vedano le risposte all'interpello nn. 157 e 360), risulta cumulabile nel limite massimo del costo sostenuto.

La Nuova Sabatini è cumulabile con altri aiuti di stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.

Nell'ambito del bando in oggetto l'agevolazione è concessa con le seguenti intensità massima di aiuto rispetto alla spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione:

Dimensione impresa	Intensità contributo rispetto alle spese ammissibili (%)
Micro-Piccola	25%
Media	20%
Grande	15%

Il regolamento di esenzione prevede che l'intensità di aiuto non superi il 40 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

18D: l'azienda ha un impianto di trigenerazione ad asservimento del Centro Elaborazione Dati che è parte integrante del processo produttivo, senza il quale l'azienda non potrebbe erogare il servizio;

- l'azienda deve sostenere delle spese sia per l'impianto di trigenerazione, che renderebbe il processo produttivo più efficiente a livello energetico, sia altri interventi, previsti dal bando, che consentono una riduzione dei consumi energetici.

Vi chiediamo se possono essere considerate ammissibili tutte le spese sia quelle per il trigeneratore sia quelle per altri interventi.

18R: Le tipologie di intervento ammissibili sono le seguenti:

- 1c) recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, trasformatori, motori, compressori o da altre apparecchiature;
- 2c) coibentazioni compatibili con i processi produttivi;
- 3c) automazione e regolazione degli impianti di produzione;
- 4c) movimentazione elettrica;
- 5c) accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;
- 6c) accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento;
- 7c) rifasamento dell'impianto elettrico;
- 8c) introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori, gruppi frigoriferi o pompe di calore;
- 9c) sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore;

10c) altra tipologia di intervento che modifica l'impianto produttivo volto alla riduzione dei consumi energetici

Non sono ammissibili:

- interventi riconducibili all'area funzionale "Servizi Generali" ai sensi della Diagnosi Energetica di cui alla norma UNI/TR 11824 ;

Le domande, ai fini dell'ammissibilità devono prevedere un progetto che consegua una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore del 20% in riferimento alla singola area funzionale/processo produttivo/macchinario oggetto di intervento. Il progetto deve comunque prevedere una riduzione dei consumi totali di energia primaria rispetto ai consumi totali di energia primaria ante intervento maggiore del 10% relativi allo stabilimento/sede operativa dell'impresa e in riferimento a ciascun vettore energetico oggetto di intervento. In particolare per le Grandi Imprese il sostegno nella forma di contributo capitale sarà finalizzato alla realizzazione di progetti di efficientamento energetico con performance energetiche più elevate consistente che consegua una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore del 25% in riferimento alla singola area funzionale/processo produttivo/macchinario, come risulta dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H.

19D) il nostro caso sarebbe diverso in quanto non ci sono bollette recenti né tanto meno di un anno solare completo. Si tratterebbe di un nuovo insediamento in un immobile esistente ed in disuso da anni, trasferendo la nostra unità operativa in quell'edificio. L'immobile è già nella nostra piena disponibilità e sarebbe utilizzabile, ma vogliamo riqualificarlo. Inoltre, l'edificio risulta in disuso da almeno 10 anni. Ritrovare i consumi degli anni precedenti sarebbe impossibile. La nostra azienda ha intenzione di trasferirsi nell'immobile oggetto di riqualificazione nel corso del 2025, fino ad allora non abbiamo consumi. Sarebbe eventualmente possibile effettuare un confronto solamente a partire dai dati ricavati attraverso la Diagnosi Energetica in modo tale da valutare il risparmio percentuale attraverso il modello di calcolo?

Eventualmente, come caso di riferimento, potremmo prendere l'indice di prestazione energetica, normalizzato sui kWh/m², della nostra attuale sede e riportarlo come similitudine nel nuovo immobile oppure fare riferimento ad indici da letteratura (Guide ENEA)?

19R) L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risulta dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Nella fattispecie se il fabbricato è in disuso da 10 anni ed al momento non è utilizzato non risponde ai sopradetti punti c) e d) del bando

20D) vorremmo porre un chiarimento in merito alla misura 2.1.3 efficientamento di sedi di impresa.

Nel caso in cui abbia una sola unità immobiliare composta da una zona produzione e magazzino da 5.200 m² e una zona uffici da 660 m² e volessi procedere all'efficientamento energetico solamente della zona uffici, il risparmio del 30% da conseguire sarebbe sul totale dell'unità immobiliare o solamente sulla porzione efficientata. Si specifica che i magazzini e la zona produzione sono riscaldate per esigenze di processo e non di climatizzazione ambiente e pertanto non soggette ad APE.

Inoltre, la porzione uffici è immediatamente riscontrabile anche dalla visura catastale e confinata ad un'estremità dell'edificio, con 5 superfici disperdenti ed una confinante con la zona produzione.

20R) Questa domanda fa riferimento al Bando Efficientamento energetico e non al Bando processi Produttivi...comunque la risposta è la seguente:

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M.10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

In caso di impianto non funzionante alla data di presentazione della domanda ma riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (come risultante dall'ultimo e dal penultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica valido di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornato alla data di presentazione della domanda), l'intervento 3a) deve essere uno degli interventi selezionati obbligatoriamente.

Inoltre ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- ambienti riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
- interventi esclusi dal decreto di attuazione D.M. 26/06/2015;
- categorie di edifici esclusi dall'ambito di applicazione del DM 26/06/2015 come da D.Lgs. 192/05 art. 3;

Qualora si ricada nei casi sopra descritti non è possibile presentare domanda.

Tuttavia si informa che qualora la sede operativa sia costituita da differenti zone termiche servite da propri impianti di climatizzazione che presentano le caratteristiche di ammissibilità descritte sopra, è possibile presentare domanda per gli interventi riguardanti tali zone termiche. Si fa presente comunque che tutta la documentazione richiesta dal bando, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, deve essere eseguita in conformità alla legislazione vigente così come descritto nel bando.

21D) con la presente sono a chiedere il seguente chiarimento in relazione al Par. 4.3 dell'Allegato 1H – Relazione tecnica di progetto: cosa si intende per “Normativa di riferimento”? le norme istitutive del Bando regionale?

21R) La Normativa di riferimento è relativa a norme nazionali, regionali e locali prese a riferimento per la realizzazione del progetto

22D) siamo con la presente a richiederVi cortesemente un chiarimento in merito a delle specifiche richieste nella Relazione Tecnica del Bando Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese.

In particolare:

- Al punto 2.3 Organizzazione societaria: si chiede quali dati siano richiesti. Bisogna indicare l'assetto aziendale? Come sono suddivisi i vari reparti? Altro?
- Al punto 3.2.3. Struttura energetica azienda: viene richiesto se “La singola unità produttiva locale o sede operativa oggetto della presente domanda è dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante nonché regolarmente accatastato in coerenza con DPR n. 74 del 2013 e s.m.i.”. Dunque un'azienda che non è dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva non può presentare domanda?
- All'interno dell'allegato 1K – Modello asseverazione climate proofing si chiede cosa si intende per “analisi dettagliata”, quali parametri sono da rilevare e infine se è necessaria una verifica di impatto ambientale.

22R) domanda 1 : La relazione tecnica da prendere a riferimento per il Bando “Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese” è quella approvata con Decreto_n.22236_del_30-09-2024.

Il punto 2.3 da Voi citato invece fa riferimento alla relazione tecnica del Bando “Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi” approvato con Decreto_n.22237_del_30-09-2024.

Si precisa comunque che in merito al punto 2.3 della relazione tecnica di cui al bando “Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi” deve essere fornita una descrizione dell’organizzazione aziendale, come risulta essere articolata e su cosa verte il core-business dell’azienda.

L’unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all’Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all’interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l’art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l’attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L’impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell’efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia si informa che qualora la sede operativa sia costituita almeno da una zona termica, non necessariamente riferita all’intero fabbricato, servita da proprio impianto di climatizzazione che presenta le caratteristiche di ammissibilità descritte sopra, è possibile presentare domanda a valere sui bandi “Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese” approvato con Decreto_n.22236_del_30-09-2024 e “Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi” approvato con Decreto_n.22237_del_30-09-2024. Per quanto riguarda invece il Bando “Progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese” approvato con Decreto_n.24201_del_25-10-2024 è possibile presentare domanda esclusivamente per tale zona termica.

L’analisi dettagliata riferita sia al Modulo 1 sia al Modulo 2 è necessaria qualora si rientri, per entrambi i moduli, nel CASO 2. Tale analisi è descritta nel documento della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01).

A titolo informativo il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha pubblicato gli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021 - 2027”. Tale documento, costituisce un primo supporto per una più agevole ed efficace applicazione degli “Orientamenti, tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” della Commissione europea nel contesto nazionale.

23D) desidero ricevere chiarimenti in merito alla possibilità di partecipare al Bando PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.3 "Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi", da parte di una società senza scopo di lucro.

La società dei nostri clienti svolgerà attività di circolo privato con codice ATECO 88100 (Assistenza sociale non residenziale), ponendosi come obiettivo principale l’organizzazione e la gestione di iniziative di interesse sociale. Le nostre attività sono rivolte prioritariamente a ragazzi con disabilità, con l’intento di creare uno spazio che permetta loro di lavorare con dignità e offrire servizi di qualità, umanizzanti ed ecologici.

Tra le principali attività previste, vi sono la gestione di un laboratorio alimentare destinato alla lavorazione di frutta e verdura biologica e bioattiva prodotta in eccedenza dalle aziende agricole del territorio. Tale lavorazione avverrà seguendo metodi naturali ed ecologici, con successiva trasformazione e vendita dei prodotti sia agli utenti frequentatori del circolo, sia a negozi locali.

Al momento, la sede in cui verranno svolte tali attività è oggetto di lavori di ristrutturazione e, pertanto, l’attività non è ancora operativa. Proprio per questo, vi chiediamo cortesemente di indicarci se la nostra organizzazione risulti ammissibile alla partecipazione al bando, tenuto conto della natura sociale e non ancora operativa del progetto, nonché della tipologia di attività svolta sulla base del codice ATECO indicato.

Rimaniamo a disposizione per fornire eventuali ulteriori dettagli o documentazione utile alla valutazione.

23R) l’unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all’Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all’interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l’art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Alla stato attuale la sede non è utilizzata come specificato dal punto c) di cui sopra. Nel caso specifico infatti la sede in cui verranno svolte le attività è oggetto di lavori di ristrutturazione e, pertanto, l'attività non è ancora operativa. Questa situazione impedisce inoltre di calcolare i consumi necessari a determinare il risparmio energetico.

24D) sto valutando la partecipazione al bando "Efficientamento energetico per le sedi di impresa", ma ho un dubbio in merito ai requisiti richiesti. Avendo acquistato il capannone nel 2024, non dispongo di tre bollette di energia elettrica a me intestate da allegare alla domanda. Vorrei sapere se questo elemento mi preclude la possibilità di partecipare al bando. In alternativa, è possibile allegare le bollette relative ai consumi precedenti al mio acquisto, anche se il capannone era destinato a un'attività diversa?

24R) L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M.10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

In caso di impianto non funzionante alla data di presentazione della domanda ma riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (come risultante dall'ultimo e dal penultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica valido di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornato alla data di presentazione della domanda), l'intervento 3a) deve essere uno degli interventi selezionati obbligatoriamente.

Per verificare l'utilizzo del fabbricato dovranno essere allegate n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H); il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili, tuttavia qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione

25D)In merito al bando " Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi" con scadenza prorogata al 16/03, avrei da chiedere alcuni chiarimenti; Il progetto su cui stiamo lavorando riguarda la sostituzione della centrale oleodinamica a servizio di una parte dell'impianto produttivo (potenza installata : circa 130 kW), con una nuova di maggiori dimensioni ma con controllo di portata / pressione in funzione delle reali richieste impianto. Abbiamo verificato i dati raccolti e le simulazioni, e il risparmio energetico ottenibile è superiore al minimo richiesto per accedere (20%), sia in termini di portata olio che di energia elettrica. È richiesto però di raggiungere almeno il 10% di riduzione di energia primaria per l'intero sito produttivo per singolo vettore energetico. Come fonderia siamo una azienda energivora, e il contributo dato dalla singola centrale oleodinamica (oggetto di intervento) è inferiore alla richiesta di riduzione attesa (corrisponde a circa 5% del consumo totale). Nel caso specifico, devo valutare la richiesta di riduzione (- 10%) del consumo totale, considerando la sola energia primaria necessaria per le diverse centrali oleodinamiche installate o considerare l'interno consumo di energia elettrica sito produttivo? Spero di aver esposto in maniera chiara la problematica, in ogni caso trova i miei contatti in firma per ulteriori info.

25R): Il progetto deve comunque prevedere una riduzione dei consumi totali di energia primaria rispetto ai consumi totali di energia primaria ante intervento maggiore del 10% relativi allo stabilimento/sede operativa dell'impresa e in riferimento a ciascun vettore energetico oggetto di intervento. Nella fattispecie si fa riferimento all'Allegato 1H tab 4.6.3 colonna Q=O/B, dove B fa riferimento al vettore oggetto di intervento di tutto lo stabilimento i cui valori sono riportati nella tabella 3.3.4.1 dell'Allegato 1H

26D) Ho un'impresa cliente, una fonderia, che ha intenzione di sostituire i bruciatori ad induzione per 3 dei 4 forni che possiede. I nuovi bruciatori di ultima generazione, hanno caratteristiche che permettono di ridurre il consumo di energia elettrica per arrivare al processo di fusione. Da una prima analisi la riduzione dei consumi arriverebbe al 28% il che comporterebbe un efficientamento del processo produttivo. In questo caso, l'investimento permetterebbe un efficientamento energetico del processo produttivo, ma si chiede se possa rientrare nel codice intervento 10c - altra tipologia d'intervento che modifica l'impianto produttivo volto alla riduzione dei consumi.

25R): Si conferma tale classificazione in quanto la tipologia dell'intervento 10c racchiude tutti gli interventi che, seppur specifici, non rientrano negli altri codici interventi previsti dal bando